

La *Financial Transactions Tax* nel dibattito comunitario

di Piergiorgio VALENTE*

1. Introduzione - 2. La proposta della Commissione europea - 2.1 Ambito di applicazione - 2.2 Momento rilevante ai fini impositivi - 2.3 Base imponibile - 2.4 Aliquote applicabili - 2.5 Obblighi di versamento - 2.6 Obblighi procedurali - 2.7 Norme antiabuso - 2.8 Disposizioni finali - 3. Pro e contro la FTT.

1. Introduzione

Un'imposta sulle transazioni finanziarie transfrontaliere è stata per la prima volta proposta nel 1978, dall'economista James Tobin, premio Nobel nel 1981 per l'attività svolta con riguardo ai mercati finanziari.

L'imposta, denominata "*Tobin tax*" dal suo promotore e da applicarsi alle operazioni di *trading* in valute, ha l'obiettivo di ridurre le speculazioni finanziarie di breve periodo.

L'attuale dibattito in materia di imposizione delle transazioni finanziarie internazionali - riproposto in concomitanza con la situazione di crisi economica globale iniziata nel 2008 - riguarda l'imposta da applicarsi ad una tipologia di operazioni più ampia di quella interessata dalla *Tobin tax*: si tratta, in particolare, di operazioni di *trading* in derivati, *equity* e *bond*, prodotti finanziari strutturati. La *Financial Transactions Tax* (di seguito, "FTT"), quindi, ha un ambito di applicazione più ampio della *Tobin tax*, la quale riguarda propriamente le operazioni di *trading* in valute⁽¹⁾.

La possibile introduzione di una FTT ha costituito oggetto di considerazione da parte della Commissione europea già nel documento del 1° aprile 2010, denominato "*Innovative financing at a global level*", dove, tra gli altri, si esaminano gli impatti di tale imposta dal punto di vista:

- del potenziale di "*revenue-raising*";
- degli effetti sull'efficienza e la stabilità del mercato;
- degli effetti sulla distribuzione della ricchezza;
- degli aspetti amministrativi e legali.

Con riferimento al primo aspetto (potenziale di "*revenue-raising*"), la Commissione ne sottolinea la "*asimmetria*" del gettito dal punto di vista geografico. In ambito Ue, infatti, la maggior parte del gettito da FTT riguarderebbe i Paesi con importanti centri finanziari; alcun significativo gettito si registrerebbe invece nei restanti Stati⁽²⁾.

Per quanto riguarda gli effetti sull'efficienza e la stabilità del mercato, la Commissione rileva come il numero delle transazioni finanziarie di norma diminuisce nei mercati in cui l'imposta in parola viene applicata, con conseguente riduzione della liquidità.

A seconda poi dell'aliquota applicabile, l'imposta reca con sé il rischio di un aumento:

- del "*cost of capital for business*";
- del "*cost of financial risk distribution*";
- dei "*financial costs*" per i Governi i quali potrebbero essere indotti a corrispondere "*higher interest if the tax falls on the investor*".

* Piergiorgio VALENTE, Bureau Member BIAC (Business and Industry Advisory Committee to the OECD). Docente di fiscalità comunitaria e sovranazionale presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.

(1) Cfr. il *working paper* "*Taxing financial transaction: issues and evidence*", pubblicato dal *Fiscal Affairs Department* dell'*International Monetary Fund*, nel mese di agosto 2010.

(2) Tale "*asimmetria*", a parere della Commissione, solleva altresì la questione della titolarità del prelievo, nonché della possibilità di una ripartizione del gettito a livello internazionale.

Al fine di valutare gli aspetti “distributivi” della FTT, è opportuno considerare, secondo il citato documento, se l'imposta è progressiva⁽³⁾. Se, da un lato, è possibile sostenere che l'imposta dovrebbe essere progressiva - considerato che i ricchi tendono ad effettuare operazioni finanziarie in misura maggiore rispetto ai meno abbienti - dall'altro, si rileva che essa dovrebbe trovare applicazione anche con riferimento alle attività dei fondi pensionistici e dei fondi di investimento, che di regola gestiscono (anche) i risparmi dei percettori di reddito medio-basso.

Sul piano amministrativo, la Commissione evidenzia come i costi relativi alla riscossione dell'imposta dovrebbero essere contenuti.

Un ulteriore aspetto da considerare è quello relativo all'ambito di applicazione e, quindi, delle transazioni finanziarie alle quali l'imposta dovrebbe applicarsi. Dal punto di vista legale, infine, la FTT potrebbe sollevare alcuni problemi di incompatibilità:

- con la libertà di circolazione dei capitali tra Stati membri e tra Stati membri e Stati terzi⁽⁴⁾;
- con l'art. XI del *General Agreement on Trade in Services* (GATS)⁽⁵⁾;
- con l'art. 5 della Direttiva n. 2008/7/Ce⁽⁶⁾.

2. La proposta della Commissione europea

La Commissione europea ha adottato, con la Comunicazione “*on a common system of financial transaction tax and amending Directive 2008/7/EC*” - COM 594(2011) - del 28 settembre 2011, la proposta di Direttiva per introdurre un sistema comune per la tassazione delle transazioni finanziarie, a partire dal 2014⁽⁷⁾. L'art. 17 della proposta prevede l'obbligo degli Stati membri di adottare gli strumenti normativi finalizzati all'introduzione della *Tobin Tax* europea entro il 31 dicembre 2013, in vista dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni dal 1° gennaio 2014.

Obiettivo dell'imposta è quello di ottenere un contributo dal settore finanziario al superamento della crisi globale⁽⁸⁾. Nel contempo, la tassazione sulle transazioni dovrebbe costituire un disincentivo ai movimenti finanziari meramente speculativi⁽⁹⁾.

L'*explanatory memorandum* alla proposta di Direttiva rileva a tal fine che, se la misura verrà adottata, è presumibile che gli operatori finanziari possano abbandonare strategie di alti volumi di scambi a basso margine a favore di strategie di minori volumi dal valore aggiunto unitario più elevato.

2.1 Ambito di applicazione

La FTT si applica a ciascun ente finanziario che sia controparte di operazioni realizzate sul “mercato secondario”, relative a strumenti finanziari “*principali*”, derivati e “*strutturati*”, poste in essere dagli isti-

(3) Si tratta, tuttavia, di un'analisi empirica che non può, a parere della Commissione, essere effettuata a causa dell'indisponibilità dei dati rilevanti.

(4) Libertà sancita dall'art. 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 56 del Trattato Ue).

(5) L'articolo prevede che gli Stati del WTO non possono imporre alcuna restrizione alle transazioni finanziarie internazionali.

(6) L'articolo prevede che gli Stati membri non possono assoggettare a tassazione (indiretta) “*the creation, issue, admission to quotation on a stock exchange, trading with stocks, shares or other securities of the same type, or of the certificates representing such securities*”.

(7) In particolare, la proposta di Direttiva in commento è volta ad introdurre misure per: (1) evitare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari che potrebbe verificarsi a seguito del crescente numero di misure fiscali introdotte da diversi Paesi e tra loro non coordinate; (2) assicurare che gli enti finanziari concorrano alla copertura dei costi emersi a seguito della recente crisi finanziaria, nonché parità di condizioni con gli altri settori sotto l'aspetto fiscale; (3) creare dei disincentivi riguardo alle transazioni che danneggiano l'efficienza dei mercati finanziari, integrando le misure regolamentari finalizzate ad evitare crisi ulteriori in futuro e (4) evitare distorsioni causate da norme fiscali stabilite unilateralmente da singoli Stati membri che potrebbero generare doppia imposizione o non imposizione.

(8) Il gettito stimato della FTT dovrebbe essere compreso tra i 50 e i 65 miliardi di euro che potrebbero essere destinati all'ESM (*European Stability Mechanism*), il nuovo fondo che, dal luglio 2012, sostituirà il vecchio fondo salva-Stati EFFF (*European Financial Facility Fund*).

(9) “1.4.3. Expected result(s)

To avoid fragmentation in the internal market for financial services, bearing in mind the increasing number of uncoordinated national tax measures being put in place.

To ensure that financial institutions make a fair contribution to covering the costs of the recent crisis, and to ensure even taxation of the sector vis-à-vis other sectors.

To create appropriate disincentives for overly risky transactions and to complement regulatory measures aimed at avoiding future crisis” (cfr. l'Allegato alla proposta di Direttiva).

tuti finanziari⁽¹⁰⁾ o per mezzo degli stessi, sia nell'ambito di mercati dei capitali organizzati o regolamentati, sia al di fuori degli stessi con riferimento, pertanto, ad operazioni fuori borsa o c.d. OTC (*over the counter*), allorquando almeno una parte della transazione sia stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea⁽¹¹⁾.

Sono invece escluse dall'applicazione della FTT le operazioni finanziarie effettuate sul mercato primario⁽¹²⁾ quali l'emissione, l'attribuzione o la sottoscrizione di azioni di società, obbligazioni e altri titoli di credito compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli, le operazioni bancarie (finanziamenti, servizi di pagamento, ecc.) ed assicurative nonché le transazioni *spot* su valute e quelle "fisiche" sulle materie prime.

Sono inoltre espressamente escluse le operazioni realizzate con enti sovranazionali (come la BCE) e con le banche centrali dei singoli Stati membri, per evitare impatti negativi sulle operazioni di rifinanziamento delle istituzioni finanziarie e sulle politiche monetarie in generale.

2.2 Momento rilevante ai fini impositivi

In base alla proposta di Direttiva, il momento dell'esigibilità dell'imposta, ossia il concreto addebito del prelievo, dovrebbe ricorrere quando la transazione finanziaria si considera effettuata (quindi non al momento del regolamento); di conseguenza eventuali annullamenti delle transazioni stesse non dovrebbero essere considerate rilevanti per escludere l'imposizione, salvo che in caso di errori materiali⁽¹³⁾.

2.3 Base imponibile

La nuova imposta dovrebbe applicarsi sulla seguente base imponibile:

- generalmente, il corrispettivo o, se questo è stato pattuito in misura inferiore al valore di mercato (come avviene, ad esempio, per le transazioni infragruppo), il valore di mercato stesso;
- per le transazioni su contratti derivati, il nozionale (o, in presenza di più nozionali, quello di valore più elevato)⁽¹⁴⁾.

(10) Nel cui novero rientrano le "imprese di investimento", i mercati organizzati, gli istituti di credito, le società di assicurazione e di riassicurazione, i fondi pensione, le *holding*, le società di *leasing*, le SPV e, più in generale, tutti i soggetti che effettuino attività di natura finanziaria. Al riguardo, la proposta di Direttiva in commento specifica che "(t)he definition of financial institutions is broad and essentially includes investment firms, organised markets, credit institutions, insurance and reinsurance undertakings, collective investment undertakings and their managers, pension funds and their managers, holding companies, financial leasing companies, special purpose entities, and where possible refers to the definitions provided by the relevant EU legislation adopted for regulatory purposes. Additionally other persons carrying out certain financial activities on a significant basis should be considered as financial institutions".

(11) "The scope of the tax is wide, because it aims at covering transactions relating to all types of financial instruments as they are often close substitutes for each other. Thus, the scope covers instruments which are negotiable on the capital market, money-market instruments (with the exception of instruments of payment), units or shares in collective investment undertakings (which include UCITS and alternative investment funds) and derivatives agreements. Furthermore, the scope of the tax is not limited to trade in organised markets, such as regulated markets, multilateral trading facilities, but also covers other types of trades including over-the-counter trade. It is also not limited to the transfer of ownership but rather represents the obligation entered into, mirroring whether or not the financial institution involved assumes the risk implied by a given financial instrument ("purchase and sale"). Also, where a derivatives agreement results in a supply of financial instruments, in addition to the taxable derivatives agreement the financial instruments supply is also subject to tax, provided that all other conditions for taxation are fulfilled" (cfr. il par. 3.3 dell'*explanatory memorandum* alla proposta di Direttiva).

(12) Ad eccezione dell'emissione e del rimborso di azioni e quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e di fondi di investimento alternativi.

(13) Cfr. l'*explanatory memorandum*, "Chapter II (chargeability, taxable amount and rates)", par. 3.3.2 e l'art. 4 della proposta di Direttiva: "The moment of chargeability is defined as the moment when the financial transaction occurs. Subsequent cancellation cannot be considered as a reason to exclude chargeability of the tax, except in cases of errors".

(14) Cfr. l'*explanatory memorandum*, "Chapter II (chargeability, taxable amount and rates)", par. 3.3.2. e gli artt. 5 e 6 della proposta di Direttiva: "For the purchase and sale of certain financial instruments (other than derivatives), usually a price or any other form of consideration will be determined. Logically, this is to be defined as the taxable amount (...) For the purchase/sale, transfer, conclusion and modification of derivative agreements the taxable amount of the FTT shall be the notional amount at the time the derivative agreement is purchased/sold, transferred, concluded or modified. This approach would allow for a straightforward and easy application of FTT on derivative agreements while ensuring low compliance and administrative costs. Also, this approach makes it more difficult to artificially reduce the tax burden through creative contract design for the derivative agreement as there would be no tax incentive for example to enter into an agreement on differences in prices or values only. Furthermore it implies the taxation at the

2.4 Aliquote applicabili

La proposta di Direttiva prevede che l'aliquota applicabile non può essere inferiore allo 0,1% con riferimento alle transazioni aventi ad oggetto lo scambio di azioni ed obbligazioni, ovvero allo 0,01% relativamente alle transazioni che hanno ad oggetto i contratti derivati⁽¹⁵⁾.

2.5 Obblighi di versamento

L'obbligo del versamento grava sugli enti finanziari che partecipano alla transazione per conto proprio o come intermediari, salva l'opportunità di prevedere la costituzione di un obbligo tributario in solido con altri soggetti. Per quanto riguarda le transazioni effettuate per via elettronica, che dovrebbero costituire la maggioranza, l'imposta deve essere versata nel medesimo giorno in cui diviene esigibile (cioè, all'atto dell'esecuzione dell'operazione) mentre per le transazioni realizzate con altre modalità il termine di versamento è differito di tre giorni⁽¹⁶⁾.

2.6 Obblighi procedurali

Ciascuno Stato membro è tenuto a stabilire gli obblighi procedurali tra cui quelli di registrazione, di contabilità, di rendicontazione volti ad assicurare l'effettivo assolvimento del pagamento dell'imposta; in particolare, ogni operatore finanziario è tenuto ad inviare all'Amministrazione fiscale del proprio Stato una dichiarazione contenente le informazioni necessarie per calcolare l'imposta esigibile, tra cui il controvalore totale delle transazioni tassate, distinto per ogni singola aliquota applicata. La dichiarazione dovrà quindi essere effettuata con cadenza mensile e dovrà essere inviata entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile.

2.7 Norme antiabuso

Al fine di garantire un'applicazione corretta e tempestiva della FTT e di evitare forme di evasione, elusione e abuso fiscale, la proposta di Direttiva prevede che gli Stati membri si avvalgano della legislazione esistente e futura dell'Ue in materia di mercati finanziari e degli strumenti di cooperazione amministrativa disponibili in materia di accertamento e recupero delle imposte⁽¹⁷⁾.

2.8 Disposizioni finali

La Commissione rileva che, tenuto conto dell'obiettivo di armonizzazione della proposta, gli Stati membri non possono mantenere o introdurre ulteriori imposte sulle transazioni finanziarie oltre alla FTT o all'Iva. Per quanto concerne l'Iva, si prevede il diritto di optare per l'imposizione di cui

moment of the purchase/sale, transfer, conclusion or modification of the contract as compared to taxing cash-flows at different moments in time during the life cycle of the agreement (...).

(15) Cfr. l'explanatory memorandum, "Chapter II (chargeability, taxable amount and rates)", par. 3.3.2 e l'art. 8 della proposta di direttiva: "Generally speaking, the minimum tax rates (above which there is room of manoeuvre for national policies) are proposed to be set at a level sufficiently high for the harmonisation objective of this Directive to be achieved. At the same time, the proposed rates are situated low enough so that delocalisation risks are minimised".

(16) Cfr. l'explanatory memorandum, "Chapter III (Payment of FTT, related obligations and prevention of evasion, avoidance and abuse)", par. 3.3.3 e l'art. 10 della proposta di Direttiva:

"(...) financial institutions execute the bulk of transactions on financial markets, and the FTT should concentrate on the financial sector as such rather than on citizens. Therefore, these institutions should be liable to pay the tax to the tax authorities. However, Member States should have the possibility to hold other persons jointly and severally liable for payment of the tax, including in cases where a party to a transaction has its headquarters located outside the European Union. Many financial transactions are carried out by electronic means. In these cases, FTT should be due immediately at the moment of chargeability. In other cases, FTT should be due within a period which, while being sufficiently long so as to allow for the manual processing of the payment, avoids that unjustifiable cash-flow advantages accrue to the financial institution concerned. A period of three working days can be considered appropriate in this sense".

(17) In particolare, della Direttiva 2011/16/Ue del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/Cee, nonché della Direttiva 2010/24/Ue del Consiglio del 16 marzo 2010 sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. Ad avviso della Commissione bisogna inoltre fare ricorso ad altri strumenti eventualmente pertinenti e applicabili, come ad esempio, la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. Per approfondimenti, cfr. P. VALENTE, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, Milano, Ipsoa, 2012.

all'art. 137, par. 1, lett. a) della Direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Devono parimenti restare applicabili le disposizioni della direttiva 2008/7/Ce⁽¹⁸⁾, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, sulle quali dovranno però prevalere le disposizioni della proposta di Direttiva in commento, al fine di evitare potenziali conflitti.

3. Pro e contro della FTT

A livello comunitario, il dibattito sull'introduzione della FTT è piuttosto acceso e deriva dall'esigenza di fermare l'ondata delle speculazioni finanziarie che a partire dall'estate del 2011 hanno fatto vacillare pericolosamente i conti pubblici di molti Paesi europei, tra cui l'Italia⁽¹⁹⁾.

Nella relazione finale del 28 settembre 2011 - SEC(2011)(1102)Final -, la Commissione europea analizza le conseguenze macroeconomiche dell'eventuale ricorso alla FTT. Vengono in particolare in considerazione:

- l'impatto che tale nuova imposizione avrebbe;
- se possa essere in grado di apportare benefici ai redditi degli Stati membri;
- in che modo l'imposta influenzerebbe il comparto finanziario e bancario, tanto nel suo complesso (ovvero se muterebbero i volumi dei servizi tradizionalmente offerti dal settore) che nello specifico (*i.e.*, le conseguenze immediate e dirette che l'introduzione dell'imposta avrebbe).

Secondo la Commissione, l'introduzione della FTT recherebbe i seguenti vantaggi:

- evitare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari che potrebbe verificarsi a seguito del crescente numero di misure fiscali introdotte da diversi Paesi e tra loro non coordinate;
- assicurare che gli enti finanziari concorrano alla copertura dei costi emersi a seguito della recente crisi finanziaria, nonché la parità di condizioni con gli altri settori sotto l'aspetto fiscale;
- disincentivare le transazioni che danneggiano l'efficienza dei mercati finanziari, integrando le misure regolamentari finalizzate ad evitare il verificarsi di crisi finanziarie in futuro;
- evitare distorsioni causate da norme fiscali introdotte unilateralmente da singoli Stati membri, che potrebbero generare doppia imposizione o l'assenza di imposizione.

Secondo i Paesi membri sostenitori dell'imposta, Germania e Francia in *primis*, la FTT contribuirebbe a portare stabilità sui mercati degli scambi finanziari, senza disincentivare gli investimenti a lungo termine.

L'opposizione principale proviene dal Regno Unito, particolarmente interessato a tutelare gli interessi finanziari della City londinese⁽²⁰⁾ (una delle maggiori piazze finanziarie del globo, che contribuisce in maniera decisiva al Pil britannico) e dalla Danimarca⁽²¹⁾, i quali ritengono che, tra i possibili effetti

(18) Direttiva 2008/7/Ce del Consiglio del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali.

(19) Cfr. V. LOPS, *Perché la Tobin Tax spaventa i mercati. Focus sulla tassa finanziaria chiusa nei cassetti da 40 anni*, in *Il Sole 24 Ore*, 7 gennaio 2011 (<http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-01-07/perche-tobin-spaventa-mercati-131508.shtml>).

(20) A tale proposito si riportano alcune affermazioni del premier britannico David Cameron: "Se la Francia vuole adottare la Tobin Tax sulle transazioni finanziarie è libera di farlo. Noi non la seguiremo". "L'idea di una nuova tassa europea non applicata da tutti non penso che sia un'ipotesi fattibile. Quindi noi la bloccheremo". "A meno che tutto il mondo non vada avanti con questa imposta, noi non andremo avanti insieme a loro". Sulla FTT, idea fortemente spinta dalla Francia nonostante le resistenze inglesi, il Presidente Sarkozy ha già fatto sapere che Parigi è intenzionata ad andare avanti anche da sola. Per quanto riguarda la Germania, il governo punta a ottenere un'introduzione dell'imposta a livello europeo e anche per il premier Mario Monti "sarebbe necessario che i paesi non vadano avanti da soli nell'applicazione della tassa" (cfr: <http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/cameron-vows-to-block-eu-transaction-tax-6286810.html>; <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-01-08/cameron-blocchero-tobin-europa-154302.shtml?uid=AaH8ZtbE>; http://www.corriere.it/economia/12_gennaio_08/tobin-tax-europa-divisa_856c646a-39eb-11e1-b6d5-d3e076de4b02.shtml).

(21) In data 10 gennaio 2012 il Ministro dell'economia danese, Margrethe Vestager, in un incontro con la stampa a Copenhagen, ha rilevato come l'eventuale introduzione della FTT inciderebbe per circa lo 0,5% soltanto sulla crescita del Pil dell'Unione. Cfr. inoltre il blog di Piergiorgio Valente, <http://piergiorgiovalente.postilla.it/2012/02/01/financial-transaction-tax-attrazione-fatale-la-sabbia-di-tobin-nella-gravita-di-newton-scritto-con-il-prof-francesco-arcucci/>, <http://www.eubusiness.com/news-eu/finance-public-debt.egg>.

negativi della FTT, vi sia l'orientamento degli investitori sui mercati finanziari extra-Ue, quello americano e asiatico *in primis* e la perdita di numerosi posti di lavoro.

Gli oppositori dell'imposta rilevano, inoltre, come la sua introduzione, nel caso in cui non fosse applicata a livello mondiale, avrebbe quale conseguenza principale quella di spostare le operazioni ed i conseguenti (ingenti) flussi finanziari, verso mercati maggiormente accoglienti⁽²²⁾.

(22) Nel discorso del 17 febbraio 2012, il Commissario Ue, Algirdas Šemeta ha rassicurato il Regno Unito in merito agli effetti della FTT:

"(...) the FTT is not an attack on the City of London. As Europe's largest financial centre, the City is integral to the Internal Single Market and it is in all our interests for it to be strong and stable.

For that reason, we have been extremely careful in the design of this tax. The competitiveness of Europe's financial sector will not be harmed. This is due to the low rate, wide base and, crucially, the "residence principle". By taxing on the basis of who is party to the transaction.

As a result, transactions will be taxed in the same way, whether they take place in London, Frankfurt, Zurich or Singapore. So relocation is pointless.

London is not the centre of the financial world because of tax breaks. It is because of the infrastructure, people and economies of scale that you offer (...).

The FTT is a first step to re-building citizens' confidence in the financial sector, by showing that the sector is making a fair contribution to public finances and the costs of recovery.

In the UK alone, this tax is expected to generate no less than €10bn (£8.4bn) a year. This is a significant amount, which can be put to good use consolidating finances, investing in growth-promoting activities or contributing to global challenges like development and climate change.

Now put that figure up against the amount given in bonuses in the City last year - an estimated £14bn according to the Office of National Statistics (...).

Both the UK and the Commission aspire to a global FTT as the ultimate objective. The best way to attain this is for the EU to take the first step. We have been pioneers in global policies before: just look at what has been achieved in climate change as a result of Europe leading the way. This can be repeated here" (cfr. <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/109&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en>).